



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**D.LGS. 4 LUGLIO 2014, N. 102**

***“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE  
MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE  
2004/8/CE E 2006/32/CE”***

**(G. U.18 LUGLIO 2014, N. 165 )**

**(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)**

**ALLEGATI AGGIUNTI CON COMUNICATO 24 LUGLIO 2014,**

**(G. U. 24 LUGLIO 2014, N. 170)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 18/2014**

### ***FINALITÀ (ART. 1)***

Il decreto legislativo in esame, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, si propone di definire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico e di dettare norme volte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

### ***OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO (ART. 3)***

Le misure individuate nel D.Lgs. 102/2014, si propongono l'obiettivo di raggiungere, entro l'anno 2020, una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale (comma 1).

Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico (comma 2).

### ***PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI (ARTT. 4-5)***

Con riferimento al miglioramento della prestazione energetica degli edifici pubblici e privati, il legislatore nazionale affida all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE) il compito di elaborare una proposta di interventi di medio lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili. Il documento, recante la proposta i cui contenuti minimi sono indicati nell'articolo 4, comma 2, dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la conferenza unificata.

Al fine di assicurare il coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è prevista l'istituzione di una **cabina di regia**, composta dal Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La cabina di regia assicura in particolare il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso le risorse stanziare in appositi Fondi (Fondo di cui all'articolo 15 del decreto e Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della summenzionata cabina di regia, non appena istituita, è prevista la realizzazione, attraverso le misure individuate all'articolo 5, di interventi **sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi gli immobili periferici**, in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

Per quanto attiene **agli immobili di proprietà amministrazioni regionali e locali**, il comma 16 dell'art. 5 del decreto legislativo statuisce che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrano al raggiungimento dell'obiettivo nazionale attraverso l'approvazione:

- a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato;
- b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.

Alle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale, su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, è fatto obbligo di comunicare alla stessa, i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto della richiesta. La suddetta richiesta contiene i riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura. Le Regioni e le Province Autonome, sono poi tenute a rendere disponibili le informazioni acquisite sui propri siti istituzionali (art. 5 comma 17).

#### ***ACQUISTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (CENTRALI) (ART. 6)***

La disciplina dettata dall'art. 6 costituisce attuazione dell'articolo 6 della Direttiva 2012/27/UE e prevede che le pubbliche amministrazioni centrali si attengano al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica stabiliti nell'Allegato 1 al decreto stesso, in occasione delle procedure per la stipula:

- a) di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili
- b) ovvero di acquisto di prodotti e servizi.

La proposta normativa precisa inoltre che detti requisiti minimi debbano essere rispettanti anche in caso di stipulazione di contratti di locazione finanziaria.

L'obbligo in questione, si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali

minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».

È prevista anche un'ipotesi di **deroga**, nella fattispecie quando l'applicazione dei criteri non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, fattibilità economica e idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza. Gli elementi tecnici ed economici a sostegno della deroga sono precisati e motivati nei documenti di gara. In particolare, in materia di immobili, è ammessa deroga al rispetto dei requisiti minimi, qualora l'acquisto sia finalizzato a:

- a) intraprendere una ristrutturazione importante o una demolizione;
- b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente protetto in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del suo particolare valore architettonico o storico.

Quanto ai contenuti, i requisiti minimi di efficienza energetica devono essere inclusi tra i criteri di selezione delle offerte, e in ogni caso i fornitori sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi.

Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto contestuale di un insieme di prodotti, la valutazione dell'efficienza energetica globale di tale insieme costituisce criterio di scelta prevalente rispetto alla valutazione dell'efficienza energetica dei singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura.

In linea con quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria, le nuove regole si applicano ai soli contratti sopra soglia, ad eccezione dei contratti riguardanti immobili, per i quali si prescinde dall'importo (per questo aspetto il legislatore nazionale ha assunto una posizione più restrittiva di quella della direttiva che riferisce alla soglia comunitaria tutte le tipologie di interventi).

Quanto all'**ambito soggettivo di applicazione**, il comma 9 stabilisce che le amministrazioni diverse da quelle centrali, **comprese le Regioni, le province autonome e gli enti locali**, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo.

La norma obbliga espressamente anche CONSIP S.P.A. ad adeguare i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi alle disposizioni contenute nell'articolo in commento; precisa inoltre che tutte le stazioni appaltanti dovranno applicare il criterio "del presente articolo".